



Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge

“Riordino delle funzioni amministrative della Regione Calabria”.

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si persegue l’obiettivo di apportare modifiche alla L.R. 22 giugno 2015, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, ridefinendo per alcuni settori un nuovo ruolo dei livelli istituzionali sul territorio calabrese e rafforzando gli strumenti di cooperazione e di concertazione delle strategie politiche territoriali.

Questa proposta di legge vuole rappresentare la prima iniziativa legislativa per riportare al centro dell’attenzione degli organi regionali l’esigenza di valorizzare anche in Calabria il ruolo degli enti locali, in particolar modo dei Comuni, che sono stati oltremodo penalizzati negli ultimi anni.

Il sistema delle autonomie locali si trova al centro di un rilevante e perdurante processo di trasformazione, a causa dell’adozione di misure finanziariamente restrittive, che hanno inciso anche sull’esercizio delle funzioni e sui profili strutturali degli stessi enti. La cosiddetta “legislazione della crisi” ha investito tutte le istituzioni territoriali, senza configurarsi come parte di un disegno organicamente finalizzato a porre rimedio alle criticità che si sono evidenziate nel tempo, soprattutto a seguito delle emergenze che hanno colpito anche il territorio calabrese.

Il quadro normativo sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e le difficoltà finanziarie degli enti locali determinano persistenti elementi di incertezza che investono l’intero sistema istituzionale calabrese e che, se non affrontati con nuovi strumenti legislativi, rischiano di creare un vero ‘corto-circuito’ nel rapporto tra Regione ed enti locali.

È necessario rafforzare la coesione sociale, promuovendo, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dal presente progetto normativo. Inoltre, la Regione, nell’ambito del suo ruolo di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, deve riconoscere il valore strategico dell’associazionismo intercomunale, soprattutto dei piccoli Comuni, al fine di ridurre la frammentazione amministrativa e favorire lo sviluppo socio-economico dei territori.

Nei settori di intervento oggetto di riordino, la Regione deve svolgere prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale.

Il testo in esame tende alla riorganizzazione delle funzioni amministrative regionali e locali per alcuni settori, con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività negli enti locali. Le nuove sfide determinate dalle risorse messe a disposizione dal PNRR hanno messo in evidenza un sistema degli enti locali con significativi elementi di criticità, che determinano il rischio concreto di non poter cogliere le rilevanti opportunità che, invece, potrebbero generare dei cambiamenti strutturali e duraturi nel tempo dello stesso sistema degli enti locali.

È opportuno che i nuovi progetti regionali di riordino delle funzioni amministrative in altri settori possano essere approvati a breve, in una fase che si può considerare di 'traghettamento' verso le riforme del T.U. sugli Enti Locali, il d. lgs n. 267 del 2000, e della Provincia, che sono state già messe in cantiere e dovrebbero essere di prossima approvazione.

Gli oggetti specifici di questa proposta di legge riguardano in particolare:

- 1) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione e degli enti locali in alcuni settori e il rafforzamento degli strumenti di cooperazione e di concertazione;
- 2) il nuovo riparto delle funzioni amministrative in alcuni settori, prevedendo anche la partecipazione delle comunità locali alla programmazione delle funzioni esercitate dalla Regione, nonché la facoltà per i Comuni, singoli o in forma associata, di presentare richiesta di attribuzione di funzioni alla Regione che dovrà valutare la richiesta, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Il Capo I (articoli da 1 a 7) disciplina le disposizioni generali; il Capo II (articoli da 8 a 13) disciplina le funzioni in materia di turismo; il Capo III (articolo 14) disciplina le funzioni in materia di aree protette, biodiversità e territorio montano e il Capo IV tratta delle disposizioni finali.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge

“Riordino delle funzioni amministrative della Regione Calabria”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri in quanto contiene l'oggetto e la finalità della legge	//	//	0

2	Non comporta oneri in quanto elenca il ruolo e le funzioni della regione	//	//	0
3	Non comporta oneri in quanto tratta dell'esercizio delle funzioni provinciali da parte dei Comuni in forma associata	//	//	0
4	Non comporta oneri in quanto descrive il ruolo e le funzioni dei Comuni e delle loro Unioni	//	//	0
5	Non comporta oneri in quanto descrive la partecipazione degli enti locali alla partecipazione regionale	//	//	0
6	Non comporta oneri in quanto disciplina la procedura di richiesta di attribuzioni di funzioni agli enti locali	//	//	0
7	Non comporta oneri in quanto individua disposizioni per la continuità amministrativa	//	//	0
8	Non comporta oneri in quanto tratta del programma di accoglienza del turista	//	//	0
9	Non comporta oneri in quanto prevede l'istituzione da parte dei comuni degli Uffici per l'informazione e l'accoglienza turistica	//	//	0
10	Non comporta oneri in quanto illustra la regolamentazione delle Pro loco	//	//	0
10	Non comporta oneri in quanto tratta delle autorizzazioni per le agenzie di viaggio e turismo	//	//	0
12	Non comporta oneri in quanto disciplina la sospensione dell'attività delle agenzie di viaggio	//	//	0
13	Non comporta oneri in quanto istituisce l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio	//	//	0
14	Non comporta oneri in quanto definisce le funzioni comunali in materia di aree protette, biodiversità e territorio montano	//	//	0
15	Contiene la norma di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	0
Totale	//	//	//	0

Proposta di legge

“Riordino delle funzioni amministrative della Regione Calabria”.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge modifica la L.R. 22 giugno 2015, n. 14 recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, ridefinendo un nuovo ruolo dei livelli istituzionali sul territorio calabrese e rafforzando gli strumenti di cooperazione e di concertazione delle strategie politiche territoriali.
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di perseguire l’efficienza e il miglioramento della produttività nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 2 (Ruolo e funzioni della Regione)

1. Nei settori di intervento oggetto di riordino, la Regione svolge principalmente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo il coinvolgimento degli enti locali, in modo prioritario i Comuni, anche attraverso la valorizzazione del Consiglio delle Autonomie locali, che diventa la sede di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge.
2. La Regione rafforza i rapporti con lo Stato e con l’Unione europea, valorizzando le funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche europee.

Art. 3 (Esercizio delle funzioni provinciali dai Comuni in forma associata)

1. Alcune funzioni non fondamentali attribuite alle Province sia dalla legislazione statale, sia dalla legislazione regionale, possono, su iniziativa delle stesse Province, essere esercitate, previa convenzione, dai Comuni in forma associata e in ambiti territoriali adeguati.

Art. 4 (Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni)

1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata dalle Unioni dei Comuni.
2. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni dei Comuni, quali interlocutori in rappresentanza del territorio nel quale sono costituite.
3. Le Unioni dei Comuni attuano, per le funzioni a loro conferite, l’integrazione delle politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni e favoriscono i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti. Le Unioni dei Comuni realizzano, inoltre, i processi di innovazione e miglioramento delle pubbliche amministrazioni e lo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.

Art. 5

(Partecipazione alla programmazione regionale)

1. La Regione Calabria incentiva la partecipazione attiva delle istituzioni locali, singole o associate, alla programmazione delle funzioni amministrative esercitate dalla stessa Regione.
2. La partecipazione attiva avviene sia con il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni nella fase di formazione dei programmi di intervento in alcuni specifici territori, sia attraverso il Consiglio delle Autonomie della Calabria.
3. Il CAL Calabria formula proposte di coinvolgimento e partecipazione delle istituzioni locali alla programmazione regionale e le presenta al Presidente della Regione.

Art. 6

(Richiesta di attribuzione di funzioni ai Comuni, alle loro Unioni e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria)

1. I comuni – singoli o associati – e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono richiedere l'attribuzione di funzioni amministrative esercitate dalla Regione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al primo comma, la Regione valuta la compatibilità della stessa con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e può formulare osservazioni e richiedere integrazioni.
3. Valutata positivamente la richiesta dei governi locali, di cui al primo comma, la Regione adotta i provvedimenti consequenziali all'attribuzione delle funzioni amministrative.
4. Nella seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle Autonomie locali, prevista annualmente dall'art. 13 della l. r. 5 gennaio 2007, n. 1, il Presidente della Regione e il Presidente del CAL riferiscono sullo stato dell'attribuzione di funzioni amministrative regionali ai comuni, singoli o associati, e alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 7

(Disposizioni per la continuità amministrativa)

1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse.
2. La Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Funzioni in materia di turismo

Art. 8

(Programma di accoglienza del turista)

1. I Comuni esercitano funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

2. I Comuni predispongono il programma di accoglienza del turista e lo trasmettono alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla sua diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui all'articolo 10 della L.R. 5 aprile 2008 n. 8.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
 - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale;
 - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 9

(Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)

1. Al fine di promuovere le diverse specificità territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, i Comuni istituiscono gli Uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, che svolgono i compiti di seguito indicati:
 - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
 - b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 della L.R. 5 aprile 2008 n. 8 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
 - c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
 - d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici per l'Informazione e l'Accoglienza Turistica (IAT) i Comuni possono, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:
 - a) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
 - b) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16 della L.R. 5 aprile 2008 n. 8;
 - c) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
 - d) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 10

(Pro Loco)

1. I Comuni definiscono, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale;
 - b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
 - c) le procedure per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 16 della L.R. 5 aprile 2008 n. 8, le cause che possono determinare la cancellazione e/o l'estinzione;
 - d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
 - e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

Art. 11
(Agenzie di viaggio e turismo. Autorizzazione)

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione da parte delle agenzie di viaggio e turismo, il Comune accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».
3. Il Comune completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 5 aprile 2008 n. 8;
 - b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
 - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
5. Il Comune, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 12
(Sospensione dell'attività)

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione al Comune immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
 - b) per iniziativa del Comune, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, il Comune emana un'ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 13
(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascun Comune della Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. L'elenco provinciale è pubblicato a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

Capo III
Funzioni in materia di aree protette, biodiversità e territorio montano

Art. 14
(Funzioni dei Comuni singoli o associati in materia aree protette,
biodiversità e territorio montano)

1. La Regione attribuisce ai Comuni, prioritariamente a quelli associati, le funzioni amministrative relative all'organizzazione e alla gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, della l. r. 24 maggio 2023, n. 22, è aggiunto un membro designato dal Consiglio regionale delle Autonomie locali nella composizione del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette e la biodiversità.
3. La Regione attribuisce ai Comuni, singoli o associati, un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.
4. Nell'ambito delle funzioni loro assegnate, i Comuni favoriscono la partecipazione delle rispettive comunità ai processi decisionali in materia di aree protette e nei progetti relativi all'educazione alla sostenibilità.
5. Sono attribuite ai Comuni montani le funzioni in favore dei territori montani, già esercitate dalle Comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

F.to Domenico Bevacqua

F.to Ernesto Francesco Alecci

F.to Amalia Cecilia Bruni

F.to Francesco Antonio Iacucci

F.to Raffaele Mammoliti

F.to Giovanni Muraca